

Oneri az.sicurezza: per Itaca la richiesta di indicazione in offerta non è vincolante per le imprese

5 Marzo 2015

Il 19 febbraio scorso, la Conferenza delle Regioni e delle province Autonome ha approvato, in via definitiva, il documento di ITACA recante **“Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici”**.

Il documento è stato elaborato da Itaca nell’ambito dell’Area “Sicurezza sul lavoro”, in stretta collaborazione con ANCE, che ha partecipato in modo significativo ai lavori.

Tale documento si pone come obiettivo di fare il punto sulla complicata materia dei costi della sicurezza e, in particolare, di fornire indicazioni pratiche agli operatori del settore ai fini della valutazione degli oneri della sicurezza aziendali nell’ambito delle procedure per l’affidamento di lavori pubblici.

Come noto, infatti, da qualche tempo è al centro di un vivace dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, la questione se sussista o meno, negli appalti di lavori pubblici, un obbligo normativo di indicazione preventiva in gara di tali oneri, da ottemperare a pena di esclusione.

Al riguardo, il documento Itaca contiene alcuni chiarimenti importanti.

Infatti, richiamando anche quanto sancito a tale proposito dal recente Bando-tipo n. 2 dell’ANAC, il documento stabilisce che un’eventuale richiesta di indicazione preventiva degli oneri aziendali in gara, pur essendo legittima, non deriva da un obbligo normativo vigente, e, pertanto, deve essere chiaramente esplicitata nel bando da parte delle stazioni appaltanti. Essa, comunque, non può essere formulata a pena di esclusione ed il concorrente potrà anche decidere di ottemperarvi successivamente, in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Inoltre, viene chiarito che la richiesta di indicazione preventiva non può essere inserita in caso di procedure aggiudicate al massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale, ma solo in quelle in cui si proceda alla verifica dell’anomalia delle offerte. Infine, viene precisato che l’eventuale incongruità degli oneri della sicurezza aziendali non può determinare, in automatico, un’esclusione dell’offerta, dovendo comunque proseguire la stazione appaltante alla verifica dell’anomalia sulle altre voci di costo componenti l’offerta stessa.

Il documento fornisce, inoltre, un metodo di individuazione delle voci relative agli oneri aziendali della sicurezza. Molto interessante, inoltre, è il criterio individuato per la valutazione di congruità da parte della stazione appaltante.

[19579-Verifica congruità Oneri sicurezza aziendali.pdf](#)[Apri](#)